

BGer 9C_432/2024 vom 28. Februar 2025

Bundesgericht, 2025-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_432_2024

FR: TF 9C_432/2024 du 28 février 2025

IT: TF 9C_432/2024 del 28 febbraio 2025

Erwägungen

E. 1.1

Redatto nei termini di legge (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF. Visto l'esito del litigio, la questione dell'ammissibilità delle conclusioni formulate dall'insorgente, cassatorie e di rinvio, non va approfondita.

E. 1.2

In questo contesto, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni evidenti, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato da chi ricorre (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Nel giudizio impugnato, con il quale viene tutelato l'agire dell'autorità fiscale, la Corte cantonale ha confermato che nei conti della ricorrente per il periodo fiscale 2014 avrebbe dovuto figurare anche l'importo di fr. 700'000.- relativo a interventi eseguiti per D._____, spigandone le ragioni (giudizio impugnato consid. 4). In merito a tale conclusione, così come a quella secondo cui la dichiarazione d'imposta e la contabilità acclusa erano incomplete, la ricorrente non solleva obiezioni di modo che, in assenza di violazioni manifeste del diritto, su tale aspetto non è necessario tornare (DTF 138 I 274 consid. 1.6).

Quanto l'insorgente contesta è che i Giudici ticinesi non abbiano ammesso "un accantonamento delcredere di pari importo", come richiesto in sede cantonale contestualmente alla segnalazione, avvenuta presentando reclamo, della mancata contabilizzazione di tali interventi (ricorso, p.to 7 pag. 13 seg.; precedente consid. C.a).

E. 2.2

La Corte cantonale ha concluso che l'accantonamento non poteva essere riconosciuto, per più ragioni indipendenti tra loro:

da un lato perché, in base a quanto plausibilmente indicato dall'autorità fiscale, il credito di fr. 700'000.- vantato dalla società nei confronti di D._____ era stato estinto (giudizio

impugnato, consid. 6);

d'altro lato poiché, quand'anche tale credito fosse ancora esistente, le condizioni per ammettere un accantonamento a delcredere di pari importo non sarebbero date (giudizio impugnato, consid. 5).

I. Imposta federale diretta

E. 3.1

In base all' art. 57 LIFD , l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. L' art. 58 cpv. 1 lett. a e b LIFD precisa che l'utile netto imponibile è costituito dal saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente, e comprende tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di attivi immobilizzati; gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale; i versamenti nelle riserve; i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile; le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

E. 3.2

Giusta l' art. 63 cpv. 1 lett. b LIFD sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori. Il rischio di perdita su un credito risulta principalmente dalla dubbia solvibilità del debitore (DTF 137 II 353 consid. 6.2; sentenza 2C_784/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 8). Per essere riconosciuto anche sul piano fiscale, l'accantonamento deve essere stato contabilizzato in modo corretto, essere giustificato dall'uso commerciale e concernere fatti che hanno origine nel periodo di calcolo; quando le condizioni per riconoscere un accantonamento non sono date, l'autorità ha il diritto di scioglierlo (sentenza 9C_192/2024 del 3 luglio 2024 consid. 5.2.1).

In ottica probatoria, la conformità all'uso commerciale dev'essere sostanziata dalla società che la sostiene. La questione va esaminata in base a tutti gli elementi disponibili e alla situazione esistente quando il bilancio è stato allestito (DTF 147 II 209 consid. 5.1.3; sentenza 9C_469/2023 del 9 aprile 2024 consid. 6.2.1). Il principio di periodicità impedisce la riduzione (artificiale) dell'utile imponibile con accantonamenti eccessivi (sentenza 9C_192/2024 del 3 luglio 2024 consid. 5.2.1).

E. 3.3

Quand'anche D._____ non avesse estinto il suo debito, come concluso nel considerando 6 del giudizio cantonale, le condizioni per ammettere un accantonamento delcredere sull'importo di fr. 700'000.-, oggetto di ripresa dell'autorità fiscale, non sarebbero date.

E. 3.3.1

Per essere riconosciuto anche sul piano fiscale, l'accantonamento deve essere stato contabilizzato in modo corretto. Questa condizione fa però qui difetto, perché i conti allestiti dall'insorgente e acclusi alla dichiarazione d'imposta non contemplavano né un'indicazione dei lavori svolti per D._____ né un accantonamento relativo agli stessi, e la contribuente ha segnalato la problematica relativa alla registrazione di questi lavori soltanto al momento della presentazione dei reclami contro le decisioni di tassazione

(precedente consid. C.a).

E. 3.3.2

In parallelo, la ricorrente non ha nemmeno addotto la prova che l'accantonamento richiesto fosse giustificato dall'uso commerciale e concernesse fatti che hanno origine nel periodo di calcolo, come la giurisprudenza in materia le avrebbe imposto di fare.

Oltre al fatto che i bilanci e la contabilità presentati dalla società fossero lacunosi, il giudizio impugnato (ivi, consid. 5.4) indica in effetti che essa non è riuscita a documentare compiutamente le opere ed i rispettivi pagamenti ricevuti da D. _____ nemmeno in sede di ricorso, e constata che, non essendo stata fatta una distinzione chiara tra il cantiere di F. _____ e di E. _____ e non essendo stati prodotti giustificativi relativi all'inizio rispettivamente al termine dei lavori, fatture complete, resoconti dettagliati, ecc., "la ricostruzione di quanto pagato, per quali opere ed in quale momento è del tutto aleatoria".

In relazione al cantiere di F. _____, dal considerando 5.4 della sentenza impugnata risulta nel contempo che, contrariamente all'uso nell'ambito delle imprese di costruzione e alle abitudini della ricorrente stessa, quest'ultima non ha domandato il versamento di acconti e non si è nemmeno premurata, in caso di mancato pagamento degli stessi, di richiedere l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani giusta l' art. 839 del codice civile svizzero (CC; RS 210).

E. 3.4

Ad una conclusione più favorevole all'insorgente non conducono le contestazioni relative a fatti e prove formulate nell'impugnativa, con cui sono sollevate questioni che il Tribunale federale rivede solo nell'ottica - limitata e che comporta un onere di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF) - del divieto d'arbitrio (DTF 140 III 115 consid. 2).

E. 3.4.1

L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).

Chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio nel suo complesso (art. 97 cpv. 1 LTF ; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 9C_399/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 3.3).

E. 3.4.2

Una lesione dell' art. 9 Cost. nell'apprezzamento di fatti e prove non è qui però dimostrata. In effetti, benché si riferisca all'arbitrio e indichi che la Camera di diritto tributario non avrebbe manifestamente compreso la portata delle spiegazioni fornite e di una serie di prove documentali (da cui si sarebbe tra l'altro dovuto concludere che il credito di fr. 700'000.- vantato nei confronti di D. _____ era rimasto insoluto e non era incassabile), il lungo esposto della ricorrente si esaurisce nella presentazione della sua versione dei fatti, presentata come "plausibile", che viene contrapposta a quella su cui si basa la sentenza querelata, definita come frutto di "mere congetture".

Ciò però non basta perché, anche in relazione all'accertamento dei fatti e all'apprezzamento (anche anticipato) delle prove, una lesione del divieto d'arbitrio non è data già quando una soluzione diversa da quella adottata potrebbe entrare in linea di conto, ma soltanto quando la conclusione dell'istanza inferiore è manifestamente insostenibile sia nella motivazione che nel risultato raggiunto (sentenza 9C_388/2024 del 18 settembre 2024 consid. 5.2).

E. 3.5

Di conseguenza, la decisione della Camera di diritto tributario di non riconoscere le condizioni per ammettere un accantonamento quale "compensazione" della posta di fr. 700'000.- inizialmente non dichiarata (precedente consid. C.a) e qui non contestata (precedente consid. 2.1), è conforme al diritto federale e, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di imposta federale diretta dev'essere respinto.

Confermata la prima argomentazione (giudizio impugnato, consid. 5) della Corte cantonale per negare il diritto a un accantonamento, non occorre infatti esaminare le critiche relative alla seconda (giudizio impugnato, consid. 6), che è indipendente ed è proposta in alternativa alla prima (precedente consid. 2.2; DTF 138 I 97 consid. 4.1.4).

II. Imposte cantonali

E. 4

Gli art. 57, 58 cpv. 1 lett. a e b e 63 cpv. 1 lett. b LIFD trovano il loro corrispettivo negli art. 66, 67 cpv. 1 lett. a e b e 72 cpv. 1 lett. b della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100), nel rispetto dell' art. 10 cpv. 1 lett. b LAID in relazione con l' art. 24 cpv. 4 LAID e dell' art. 24 cpv. 1 lett. a LAID (cfr. sentenza 9C_192/2024 del 3 luglio 2024 consid. 7).

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso - con cui vengono formulate critiche valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza ulteriori distinzioni - dev'essere quindi respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.

III. Spese e ripetibili

E. 5

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.